COMUNE DI ZACCANOPOLI
(Provincia di Vibo Valentia)
Rione Nuovo- 89867 Zaccanopoli
http://www.zaccanopolicomune.it

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI.

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 05.02.2005)

IL SINDACO
(Prof.Salvatore Domenico Mamone)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Bondini)

INDICE SISTEMATICO

Art. 1 - Istituzione della tassa
Art. 2 - Servizio di nettezza urbana
Art. 3 - Contenuto del Regolamento
Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
Art. 5 - Esclusioni dalla tassa
Art. 6 - Tariffazione
Art. 7 - Commisurazione della tassa
Art. 8 – Gettito e costo del tributo
Art. 9 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
Art. 10 - Classi di contribuenza
Art. 11 – Riduzione della tariffa per particolari condizioni d'uso
Art. 12 - Esenzioni
Art. 13 - Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 14 - Denunce
Art. 15 - Decorrenza della tassa
Art. 16 - Mezzi di controllo
Art. 17 - Sanzioni
Art. 18 - Accertamento, riscossione e contenzioso
Art. 19 - Poteri del Comune e autotutela.
Art. 20 – Rimborsi
Art. 21 - Entrata in vigore del Regolamento

Art. 1
Istituzione della tassa

1.Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 2
Servizio di nettezza urbana

1.Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993.

Art. 3
Contenuto del Regolamento

1.Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo. ed è ispirato ai principi sanciti nello Statuto del Contribuente (Legge 212 del 27/07/2000). I rapporti tra i contribuenti e l'Ufficio tributi del Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Art. 4
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5
Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze, in materia sanitaria, ambientale o di organi di Stato esteri;
b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
c) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi Comunali o servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
d)le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, con esclusione delle superfici scoperte operative e delle aree scoperte adibite a verde;
f) le aree comuni del Condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs.507/93 (fatta salva l'obbligazione al pagamento della tassa di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva);

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la documentazione prevista dalle leggi normative, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE (% riduzione superficie)
Falegnamerie	20
Autocarrozzerie, verniciatori	20
Autofficine per riparazione veicoli ed elettrauto	20
Gommisti	20
Autofficine di elettrauto	20
Rosticcerie, pasticcerie	20
Lavanderie	20
Galvanotecnici	20
Fonderie	20
Ambulatori medici e dentistici	20
Laboratori radiologici, odontotecnici e di analisi	20
Caseifici e cantine vitivinicole	20
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	20
Laboratori fotografici ed eliografie	20
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose	20
Materie plastiche, vetroresine	20
Distributori di carburante	20

Art. 6
Tariffazione

1.La tassa è individuata in base alla tariffa vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite e all'uso cui sono destinati come indicato nell'art. 7.

2.La Giunta comunale delibera, in base alla classificazione e ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali e delle aree comprese nelle singole categorie da applicarsi per l'anno successivo, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 7
Commisurazione della tassa

1.La tassa, nei limiti temporali stabiliti dalla legge, è commisurata con i criteri indicati dal 1° comma dell'art.65 del D.Lgs. 507/93

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 8
Gettito e costo del tributo

1.Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni né essere inferiore ai limiti stabiliti dall'art.61 comma1 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.Per l'individuazione del costo del servizio si fa riferimento ai commi 2 e 3 del citato art.61 del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.9
Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta:

a) distanza dal contenitore fino a mt.200: tariffa piena.
b) Distanza dal contenitore oltre i mt.200: riduzione del 60%.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/12993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana dandone comunicazione al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o nella capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art.10
Classi di contribuenza

1.Per l'uso cui sono destinate, le superfici imponibili sono classificate, agli effetti della commisurazione della tassa e con riferimento ai coefficienti di produttività ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs, 507/1993:
Categoria 1: Locali di abitazioni private
S.CTG.1.1: Pertinenze (Box, garage, autorimesse e cantine etc)
Categoria 2: Locali degli studi professionali, delle botteghe e laboratori artigiani, ambulatori medici.
Categoria 3: Locali degli esercizi pubblici (Ristoranti, bar, trattorie, osterie. Latterie, pasticcerie, sale da gioco e da ballo), dei negozi e aziende commerciali, locali degli uffici commerciali e industriali e simili, banche, teatri e cinematografi.
Categoria 4:Locali degli Enti pubblici, delle Associazioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, ricreativa a carattere popolare, degli enti di assistenza, ospedali e comandi militari.
Categoria 5: aree adibite a campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto ed altre aree scoperete ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali assoggettati a tassa.
Categoria 6: Locali delle sale di esposizione degli esercizi commerciali.
Categoria 7: locali degli alberghi con ristorante, pensioni con ristorante.
Categoria 8: locali delle case di cura, alberghi senza ristorante, pensioni senza ristorante, affittacamere.

Art. 11
Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di uso

1.La tariffa unitaria adottata per le abitazioni private è ridotta di 1/3 nel caso di unico occupante. La riduzione tariffaria è applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente é tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 12
Esenzioni

1.Sono esenti dal tributo, oltre ai casi previsti dalla legge:

a) gli edifici adibiti al culto, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad uso diverso da quello del culto stesso.

b) i locali condotti da Associazioni che perseguono scopi senza fini di lucro di interesse socio culturale.

2. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dall'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura é assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta

.

Art.13
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, anche se in modo ricorrente, locali ed aree pubbliche ad uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare..

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%. In mancanza delle corrispondenti voci d'uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, è applicabile la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4.L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale in quanto compatibili.

Art. 14
Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;
b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
f) la provenienza;
g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

4. L'Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 15
Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

6. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile, nonché quelle ascrivibili ad errori materiali dei contribuenti o a variazioni di indirizzo, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno ed hanno effetto:
-dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se trattasi di variazioni che comportano un aumento della tassa;
-dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se trattasi di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

7 Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene tramite accertamenti d'ufficio, in caso di omessa denuncia di variazione, fino a comprendere, oltre l'anno in corso anche i tre anni precedenti.

Art. 16
Mezzi di controllo

1.Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denuncie o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed

applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo così come modificate dai decreti legislativi 471-472-473 del 18.12.1997, dal decreto legislativo 203 del 5.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17
Sanzioni

1.Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate così come modificate dai decreti legislativi 471-472-473 del 18.12.1997, dal decreto legislativo 203 del 5.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattasse si applicano gli interessi semestrali per ritardata iscrizione a ruolo nella misura prevista dalla legge a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data in cui diventano esecutivi i ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

3.Gli interessi cominciano a decorrere dal giorno in cui i ruoli, in cui la tassa sarebbe stata inclusa se non vi fosse stata evasione, sono divenuti esecutivi.

4.Gli interessi si calcolano applicando tante volte la percentuale prevista quanti sono i semestri interi compresi tra il giorno in cui il ruolo, nel quale è stato iscritto il tributo, è stato reso esecutivo dal funzionario ed il giorno in cui è stato reso esecutivo il ruolo nel quale il tributo evaso doveva essere iscritto, escluso il primo semestre.

Art. 18
Accertamento, riscossione e contenzioso

1.L'accertamento e la riscossione della tassa sono effettuati nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.

2.In applicazione di quanto previsto dall'art.15 del Regolamento generale delle entrate ed ai sensi dell'art.36 della legge 338/2000 il Comune ha facoltà di deliberare la riscossione diretta della tassa mediante versamenti sul conto corrente intestato alla tesoreria.

3.Gli importi del tributo, addizionali, accessori e sanzioni, sono riscossi in due rate bimestrali consecutive di pari importo e con le modalità previste dal Decreto Ministero Finanze 3/9/99 n.321 e dal D.Lgs.n.46 del 26/02/99.

4.Il ricorso avverso gli avvisi di accertamento va diretto alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla data di notifica.

Art. 19
Poteri del Comune e autotutela

1.L'ufficio tributi, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento e di controllo di cui al precedente art.16, oltre ad esercitare i poteri di cui all'art.73 del D.Lgs.507/93 e smi può invitare il contribuente:

a) a presentare o trasmettere dati e documenti che consentano l'esatta individuazione della superficie assoggettata a tributo;
b) a compilare e sottoscrivere questionari relativi a dati e notizie specifici;
c) ad esibire copie dei contratti di locazione o di affitto dei locali e delle aree medesime.

2. L'ufficio Tributi può altresì acquisire i dati necessari allo svolgimento dell'attività d'accertamento da archivi relativi ad altri tributi o imposte ovvero da archivi presenti in altri uffici

Comunali, ovvero richiedere agli Uffici dell'amministrazione Finanziaria dati e notizie sui singoli contribuenti. Nel caso in cui il contribuente invitato non fornisca, entro 30 giorni i dati richiesti dall'Ufficio Tributi, gli Agenti della Polizia Municipale, i dipendenti dell'Ufficio Tributi ovvero personale incaricato della rilevazione, in possesso di specifica autorizzazione del Sindaco, possono accedere agli immobili al solo fine di verificarne la destinazione e la superficie. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra specificato sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale. Il contribuente deve essere avvisato almeno cinque giorni prima della verifica. Se il contribuente non collabora o in presenza di altro impedimento alla rilevazione, l'accertamento può essere fatto sulla base di presunzioni semplici purchè ben precise e concordanti.

3. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli Agenti di Polizia Municipale.

Art.20
Rimborsi

1.Lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare entro il termine di decadenza di due anni da pagamento.

2.L'Ufficio Tributi dispone entro 30 giorni dalla ricezione delle denuncia di cessazione, lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto a seguito di cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione di locali o aree. Se nell'anno di cessazione non viene presentata la denuncia, il tributo non è dovuto per gli anni successivi se il contribuente dimostra di non avere continuato l'occupazione o se la tassa è stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o di recupero d'ufficio. La denuncia tardiva deve essere presentata, a pena di decadenza , entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3.L'Ufficio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni, in caso di errore, duplicazione o eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria provinciale.

Art.21
Entrata in vigore del Regolamento

1.Il presente Regolamento comunale entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure previste a norma di legge.
2.Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.